



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 27 del 16 luglio 2001

Sommario

- **Straordinario: il Siulp sollecita il pagamento e chiede un incontro urgente**
- **Cure termali: rimborsi**
- **Rinforzi estivi: trattamento economico**
- **Agenti Ausiliari di Leva - trattamento**
- **Dichiarazione annuale IRAP – esercizio finanziario 2000**

Straordinario: il Siulp sollecita il pagamento e chiede un incontro urgente

La Segreteria Nazionale interviene presso il Dipartimento per denunciare il grave ritardo che si registra in merito al pagamento dello straordinario.

Superate, infatti, alcune fasi di sovrapposizione di provvedimenti che hanno impegnato oltremodo gli uffici preposti, oggi il ritardo accumulato non trova alcuna giustificazione plausibile.

Per questo motivo con la nota che di seguito si trascrive, è stato richiesto un incontro in merito: «Esprimesi ferma protesta per mancato pagamento emolumenti relativi a prestazioni straordinario effettuate da personale PolStato decorso mese.

Chiusura esercizio finanziario prima, coincidente mese febbraio, applicazione normativa concernente correttivi carriere e applicazione nuovo contratto poi, sono stati alibi ai continui ritardi nella corresponsione delle somme relative al lavoro straordinario prestato.

Atteso che anche questo mese, poiché ad oggi citati emolumenti non sono stati ancora liquidati, il ritardo accumulato è enorme e non

trova alcuna giustificazione, scrivente O.S. chiede urgente intervento al fine di erogare immediatamente somme dovute.

È evidente che situazione richiede analisi strutturale, da effettuarsi nel corso di un apposito urgente incontro, circa fenomeno ormai consolidato; non può più essere rimandato, infatti, chiarimento in merito ai tempi e alle procedure che occorrono per liquidare richiamate prestazioni in data certa, né può continuare metodo secondo il quale il pagamento avviene previe esigenze ovvero inconvenienti che uffici preposti incontrano.

Tralasciasi ogni valutazione circa calo di credibilità maturato da Amministrazione confronti colleghi tutti, in conseguenza di quanto verificatosi, significando che ulteriori ritardi costringerebbero tutti i colleghi ad attuare idonee forme di proteste al cui fianco vedrebbero impegnato anche Siulp».

Cure termali: rimborsi

Sono pervenuti quesiti circa la possibilità di avere il rimborso dei soli pasti, quando non si soggiorna nella località termale, assimilando tale situazione al regime del trattamento di missione.

In via preliminare va sottolineato che l'Amministrazione con telex n. 333.A/9807.H.6.2 del 7 maggio c.a., ha confermato le disposizioni vigenti per l'anno precedente. Rispetto allo specifico quesito, invece, si precisa che il rimborso dei pasti, nel caso il collega non soggiorni nella località termale, non è possibile in virtù del parere del Ministero del Tesoro, basato sul dettato normativo dell'articolo 11 del DPCM 5/7/65.

Per opportuna notizia si trascrive la circolare n. 333-G/3.93 del Direttore Centrale del Personale, datata 26/1/2001, con cui si porta a conoscenza del personale il contenuto del richiamato parere:

«Si porta a conoscenza di codesti Uffici, che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale – I.G.O.P. Div. 11[^], rispondendo ad un quesito posto da altra Amministrazione, ha espresso parere in merito alla possibilità del rimborso delle spese relative al consumo dei pasti, nel caso in cui il dipendente non soggiorni nella stessa località, ove sia ubicato lo stabilimento termale.

Ciò premesso, il succitato Dicastero, nel richiamare l'art. 11 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 5 luglio 1965, il quale subordina il rimborso delle spese di soggiorno alla sola circostanza che l'importo giornaliero non superi la diaria intera di missione, spettante in base alla qualifica rivestita o livello di appartenenza, ha espresso l'avviso che il costo per il pranzo, sia pure debitamente documentato, non possa essere rimborsato, qualora il dipendente non soggiorni nella località termale.

Conseguentemente a far data dall'1/1/2001, le spese in argomento, potranno essere ammesse al rimborso, nella sola circostanza, in cui il personale soggiorni nella medesima località, sede

dello stabilimento termale.

Per ciò che concerne le spese sostenute per il soggiorno in alberghi siti in località limitrofe, si precisa che le stesse potranno essere rimborsate, solo se il dipendente dimostrerà l'assoluta impossibilità di alloggiare nelle località sede dello stabilimento termale.

Qualora tale dimostrazione non sia possibile, non si potrà procedere al rimborso.

Si precisa altresì che, le agevolazioni di cui all'art. 6, comma uno, del D.P.R. n. 254/99, previste per il personale "comandato" in missione, possono essere estese anche a quel personale che, come nella fattispecie in esame, sia "autorizzato" a recarsi fuori sede, per effettuare un ciclo di cure termali.

Pertanto, al dipendente in servizio, autorizzato ad effettuare un ciclo di cure, spetta, oltre al rimborso delle spese di soggiorno, il trattamento economico di missione per la sola durata dei viaggi di andata e ritorno, dalla e per la sede di servizio, precisando che il rimborso delle spese di trasporto, potrà avvenire nel limite del costo del viaggio in ferrovia a tariffa d'uso, così come previsto dalla norma richiamata. Si prega di assicurare la ricezione della presente circolare».

**Rinforzi estivi:
trattamento
economico**

Per quanto di interesse, si trascrive la circolare del Direttore Centrale concernente il trattamento economico spettante ai colleghi impegnati nei posti di polizia estivi:

«Occasione apertura posti polizia temporanei per stagione estiva ambito territorio nazionale, anno 2001, formalmente costituiti con apposito D.M., riconfermasi direttive già disposte anni precedenti in ordine al trattamento economico missione spettante al personale aggregato al uopo.

Pertanto richiamasi attenzione SS.LL. circa necessità tempestivi interventi organizzativi connessi al'utilizzazione personale Polstato chiamato al prestare servizio presso predetti posti stagionali.

In particolare dovrà essere loro assicurata fruizione gratuita vitto et alloggio, di cui al fattispecie prevista da art. 8 co. 7 D.P.R. 147/90, modificato da art. 15 D.P.R. 359/96, con conseguente corresponsione indennità missione misura pari al sessanta per cento diaria spettante, al scopo consentire realizzazione condizioni gratuità predetti servizi, mediante costituzione mense obbligatorie et accasermamento nonché convenzioni con esercizi alberghieri – ristoratori, dovranno essere presi tempestivi contatti rispettivamente per vitto con Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, et per Accasermamento con Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici et Gestione Patrimoniale.

Tanto premesso, fabbisogno relativo al rimborso spese viaggio et indennità missione pari al sessanta per cento diaria spettante dovrà essere segnalato con modalità indicate nella circolare n. 333-G/2."05.01 (06/01) del 14 febbraio 2001, concernente

l'informattizzazione della liquidazione del trattamento economico di missione, entro e non oltre 30 ottobre 2001 et posto at carico questo Dipartimento, Direzione Centrale che dispone il movimento, ovvero per il personale appartenente at specialità, at carico Direzione Centrale Polizia Stradale, Frontiera, Ferroviaria et Postale.

Uffici liquidatori et di controllo avranno cura di verificare l'esatta imputazione della spesa a carico della Direzione Centrale o Ufficio nell'interesse del quale viene svolto l'incarico. Infine raccomandasi scrupolosa cura nella predisposizione delle ordinanze di servizio dalle quali debent risultare in modo inequivocabile modalità svolgimento incarico et relativo trattamento economico, anche at fine consentire determinazione anticipazioni da corrispondere prima inizio servizi».

**Agenti Ausiliari
di Leva
—
trattamento**

Si trascrive la circolare telegrafica n. 333.D/9803.D.B/56:
«Ai sensi dell'art. 47, 9° comma della legge 1 aprile 1981 n. 121, come modificato dall'art. 15 lettera C del D.Lvo 28/2/2001 n. 53 gli agenti ausiliari di leva, incorporati il 3 ottobre 2000 (56 corso) possono richiedere di essere trattenuti in servizio per un altro anno, all'atto del collocamento in concesso, con la qualifica di agenti ausiliari trattenuti.

In attuazione di quanto sopra, gli uffici ed i comandi in indirizzo sono pregati di voler invitare gli agenti ausiliari di leva interessati a produrre le relative domande, che dovranno essere trasmesse a questo Ministero, in duplice copia, entro e non oltre il 31 luglio 2001, corredate da un dettagliato rapporto informativo sul rendimento in servizio del dipendente con esplicito e motivato parere, espresso in calce alla domanda, circa l'idoneità del richiedente al servizio nella Polizia di Stato, si prega, inoltre, di voler comunicare, contestualmente all'invio delle istanze in argomento, nominativi degli agenti ausiliari di leva che non intendono essere trattenuti in servizio per un altro anno.

Si confida sulla sensibilità delle SS.LL. circa la puntuale osservanza dei termini indicati e la necessità di motivazione dei pareri espressi specie se negativi.

Si prega di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza di tutto il personale interessato, sensibilizzandolo, nella circostanza, sulla necessità, per esigenze connesse alla predisposizione degli avvicendamenti, che maturi entro il termini sopra indicato una scelta compiuta in ordine al trattenimento in servizio».

**Dichiarazione
annuale IRAP
—
esercizio**

Trascriviamo la circolare del Direttore Centrale del Personale relativa all'oggetto:

«Facendo seguito alla circolare p.n. del 7/6/2001 (trasmessa ai soli funzionari delegati), si comunicano le seguenti istruzioni al fine della predisposizione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle

finanziario 2000

attività produttive per l'anno 2000, relativamente alla parte di competenza dello scrivente.

Com'è noto, il Ministero delle Finanze con decreto 21 dicembre 2000 ha previsto all'art. 1 punto b), l'obbligo per le pubbliche amministrazioni alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra cui quelle relative all'imposta regionale di cui all'oggetto.

In particolare, il succitato disposto normativo stabilisce che ciascuna Amministrazione nel proprio ambito, può demandare la trasmissione delle dichiarazioni subordinatamente al proprio ordinamento interno.

A tal proposito, sulla base di quanto disposto dall'agenzia delle entrate con circolare del 13/3/2001 n. 24/E, le SS.LL., in qualità di sostituto d'imposta, dovranno procedere all'invio di tutte le informazioni previste nel modello unico 2001, richiedendo contestualmente l'abilitazione al servizio telematico presso le sedi periferiche del suddetto istituto.

Per quanto riguarda i dati da indicare, ogni singola Prefettura dovrà segnalare, secondo le specifiche della dichiarazione del modello unico 2001, quanto segue:

- imponibile;
- importo dovuto;
- importo eccedente della precedente dichiarazione;
- estremi dei singoli versamenti effettuati e degli importi versati (in acconto ed a saldo);
- calcolo delle differenze tra il dovuto ed il versato (eccedenze e debito IRAP).

È d'obbligo precisare che, l'aliquota dell'imposta in argomento, essendo stata fissata in misura unica (8,50%), non richiede il calcolo di eventuali conguagli, e pertanto, non si è reso necessario incaricare il centro elettronico di elaborare gli imponibili, in quanto è sufficiente far riferimento alle situazioni mensili del Cap. 2522 artt. 01-02-04 trasmesse allo scrivente.

Al riguardo, si richiama l'attenzione di quanto disposto dall'agenzia delle entrate con provvedimento del 28/3/2001 pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 95 del 24 aprile 2001 – serie generale – ove è precisato che la base di computo ai fini IRAP è l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate al personale dipendente nel corso dell'anno 2000.

Si ricorda in ultimo che la scadenza della succitata dichiarazione è fissata al 31/10 p.v..

Si prega assicurare la ricezione della presente circolare».

--	--